

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
Diss@Pec.Mite.Gov.it, va-5@mite.gov.it, VA@pec.mite.gov.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Sanluri e
Lunamatrona (SU)
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it,
info@pec.comune.collinas.vs.it,
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it,
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

OGGETTO: Osservazioni al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9984

Proponente: SORGENIA RENEWABLES S.r.l.

La società **SORGENIA RENEWABLES S.r.l.** ha dato avvio in data **04/07/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Collinas (SU) e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Attualmente il procedimento pubblicato in data 07/08/2023 è in fase di verifica amministrativa.

I sottoscritti Mauro Gargiulo e Graziano Bullegas, rispettivamente presidente e segretario (delegato per le tematiche energetiche) del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

L'impianto eolico in oggetto, è costituito da 8 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive Europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- a) Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- b) Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- c) Impianto eolico "Bitti Terenass": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW cad;

- d) Impianto eolico “Bitti-Mamone”: potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- e) Impianto eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- f) Impianto eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- g) Parco eolico Porto Torres: potenza 34 MW n. 6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- h) Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- i) Parco Eolico "Sunì, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad
- j) Impianto eolico “Sa Costa”, Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- k) Parco Eolico “Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad
- l) Parco Eolico "Sindia" (VIA regionale): potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad
- m) Parco eolico “Marmilla” (SU) : potenza di 42 MW – n. 7 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all’esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell’Ass.to Reg.le all’Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 21 GW solare; 15 GW eolico; 20 GW eolico offshore (dati aggiornati ad agosto 2023).

Nell’ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 56 GW, capace di produrre oltre 90 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l’isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in fase embrionale.


Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l'incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell'overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita

esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già come detto al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l'ampia disponibilità di FER e l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.



Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di

produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul Green New Deal della Commissione europea (dicembre 2019) e la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Si osserva che

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.

B) Assenza di programmazione e di pianificazione

Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole laissez faire è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di

distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle “Comunità energetiche”.

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d’obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l’Atto di indirizzo”.
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto “Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011”.
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: “Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*


I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna GWh 9.214,5
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +2.375,3 (+25,8%)

Supero 1973 = +14,0

Supero 2021 = +2.375,3



Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano

sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri

fabbisogni.

- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Effetti cumulativi degli impatti

Per stessa ammissione della richiedente *“L’analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase.”*¹

Eppure basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l’area proposta per la realizzazione dell’impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all’installazione di analoghi impianti, con un impianto esiste addirittura una sovrapposizione. All’interno dell’area vasta in cui si trova il sito individuato per l’impianto proposto dalla Sorgenia Renewables S.r.l. sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Asja Serra srl** - impianto eolico di 56 MW - n. 9 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Lunamatrona;
- Società **Giudecca Wind srl** - impianto eolico in località “Riu Mortoriu” della potenza nominale complessiva di 72 MW - n. 12 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Escolca, Gergei, Mandas, Villamar (SU);
- Società **GRV Wind srl** - impianto eolico denominato “Su Merdegu” della potenza nominale complessiva di 42 MW - n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Sanluri e Villamar (SU);
- Società **Sorgenia Renewable Srl** - impianto eolico denominato “Monte Argentu” della potenza nominale complessiva di 66 MW - n. 11 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti (SU).
- Società **ENGIE TREXENTA S.r.l.** – impianto eolico denominato “Marmilla” della potenza nominale di 42 MW – n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

¹ Punto 2.2 del S.I.A. Altri progetti e impianti nell’area di studio (potenziali effetti cumulativi)

In un raggio di 10 km dall'impianto (vedi fig. 1) sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Area Marmilla, Sarcidano occidentale e Campidano




Figura 1 – Richieste nuovi impianti nell'area

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo

skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc.. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti *«effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

D) Le testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni limitrofe

Vi è da evidenziare che gli elaborati allegati al progetto risultano gravemente lacunosi in materia di emergenze di interesse culturale e storico artistico. Non è presente una Relazione archeologica, né uno studio relativo alle testimonianze monumentali afferenti alle



Figura 2 - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu

epoche successive a quella antica. Unici riferimenti si rinvergono nelle scarse citazioni contenute nella Relazione paesaggistica, pur trattandosi di un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze monumentali del periodo nuragico e medioevale e dei beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate.

Giova a tale proposito ricordare in un areale non particolarmente ampio rispetto alla posizione dell'impianto eolico l'esistenza del villaggio nuragico di Sant'Antiogu, i resti di tombe dei giganti e il parco di Sant'Antiogu Becciu con annessa chiesa che risale al XVII secolo, recentemente ristrutturata a cura di un comitato di volontari e riaperta al culto. Nell'area sta crescendo un importante parco alberato ed è caratterizzata da un suggestivo punto panoramico.

Il Nuraghe Genna Maria, i Nuraghi Cuccuru de su Casu Moiau, il Nuraghe Candela tutti in territorio del limitrofo comune di Villanovaforru, il nuraghe su Mulinu di Villanovafranca, non lontani dagli aerogeneratori costituiscono un giacimento culturale compreso all'interno di un progetto in fase di avanzata realizzazione denominato "Sardegna verso l'Unesco", finalizzato al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica, nel Patrimonio Culturale Universale dell'Unesco. Tale progetto risulterebbe irrimediabilmente compromesso dal proliferare indiscriminato di parchi eolici che insieme a quello in oggetto sono stati distribuiti su tutto il territorio della Sardegna centrale (Marmilla, Campidano, Trexenta, ecc)

Alcuni dei siti individuati nel progetto e già presentati all'attenzione dell'Unesco si trovano proprio nell'area scelta per installare l'impianto industriale in oggetto:

Va evidenziato che la Relazione paesaggistica si limita ad un ambito di fruizione puramente visiva. Ciò che invece si ritiene rilevante anche ai fini del concetto di paesaggio è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità delle zone buffer.

La evidenza di una palese incompatibilità tra elementi all'altro come le torri eoliche e componenti consustanziali come le testimonianze archeologiche e paesaggistiche appare manifesta ove si consideri che la Marmilla detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

E) Impatto paesaggistico

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area dell'impianto eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste colture agricole di pregio oltre a macchia mediterranea.

Infatti le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva dell'impianto eolico, dal punto di vista urbanistico ricadono nella zona E-agricola che include *"aree di primaria importanza per le attività agricolo- produttive"*, la cui presenza è testimoniata dalla diffusa attività agricola rappresentata dalle numerose aziende fonti di reddito primaria per l'intero territorio e dalla capillare viabilità rurale.

Le torri eoliche dovrebbero svettare sulle colline della Marmilla e sul suo unico e irripetibile paesaggio, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alle pendici sud orientali del monte Arbus e sarebbero ben visibili dall'intera piana del basso Campidano, dal Sarrabus-Gerrei, dal Sarcidano, dall'Oristanese, dai monti dell'Ogliastra e dalla Costa Verde.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.

- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale.

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

“Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;

b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.”

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni.

Vale a tal proposito ricordare che tali prescrizioni prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale.

Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardi applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”>>*

G) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali

Si vuole in primo luogo evidenziare l'attività delle Amministrazioni locali del territorio che, singolarmente e attraverso l'Unione dei Comuni, si sono impegnate per mettere a valore il connubio ambiente-territorio, ottenendo positivi risultati sotto il profilo della tutela del territorio oltrechè sugli importanti obbiettivi raggiunti dalle imprese locali.

Oltre all'impegno per la tutela e il restauro di numerose emergenze archeologiche e storiche, compresi i centri storici dei borghi, alcuni di questi Comuni hanno attivato negli anni una propria pianificazione energetica aderendo al Patto dei Comuni per lo sviluppo energetico sostenibile o realizzando e mettendo in rete una propria comunità energetica per consentire a cittadini, attività produttive e allo stesso comune di autoprodursi una quota del proprio fabbisogno energetico (comune di Villanovaforru).

Si tratta di scelte energetiche da implementare e comunque in antitesi con i mega impianti industriali quali quelli proposti dalla società Sorgenia Renevables srl.

Da evidenziare l'alta vocazione agricola del Medio Campidano e della Marmilla, fonte di reddito principale per il territorio. Inoltre, i seminativi, le colture orticole, i vigneti e gli oliveti costituiscono un habitat privilegiato di foraggiamento e di riproduzione naturale per la fauna

selvatica stanziale e rappresentano un ottimo sito di foraggiamento nel quale riposare, alimentarsi e riacquistare le energie per il proseguo della migrazione per l'avifauna migratoria, sia nella fase di migrazione post-riproduttiva che nella migrazione pre-riproduttiva. Fauna selvatica che può contare anche sulle numerose sorgenti naturali come punti d'abbeverata.

Si osserva che

L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente.

H) Riduzione in pristino dell'area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale quale quello in esame l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

Infatti la "Rel.08 - Computo metrico dei lavori di dismissione" non prevede la rimessa in pristino delle immense superficie distrutte dalla costruzione delle vie di accesso e ovviamente non ha previsto alcun costo per tali opere di rimessa in pristino della viabilità modificata, di quella creata ex-novo e della bonifica dei suoli compromessi.

È del tutto evidente che non esiste un "Piano di ripristino ambientale dell'area", sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi – basamenti estesi circa 450 mq con una quantità di calcestruzzo superiore ai 1.000 mc cadauno - e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di

rifiuti. Di fatto la *reductio in pristinum* ad una situazione *green field* ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

I) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio...”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato “*motu proprio*” attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree “*idonee e non idonee*”, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l’istituto delle intese, rimuovono di fatto l’assunto della “*neutralità pianificatoria*” e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all’intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la “*massima diffusione delle rinnovabili*”, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 “*Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica*” veniva affermato che “*Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa*”. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2020 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 gennaio c.a. sono state presentate a TERNA ben 195 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di

nuovi impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 12.960 MW, ovvero un incremento del 1.200% della potenza eolica finora installata nell'isola.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

J) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

L'articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021, stabilisce che il Governo produca, "al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNIEC, una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili". L'azione caratterizzante dovrà comunque svolgersi "nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, [...] privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali

capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi”. Il processo programmatorio delle aree idonee – prosegue l’articolo della legge delega – è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all’individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Il comma 8 dell’art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini

della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ..."

Appare pertanto contraddittorio che il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega, possa approvare impianti che contrastano con la stessa norma.

Nella stessa tavola RCP_04.pdf "Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)" allegata allo studio, risulta evidente che gli aerogeneratori sono ubicati all'interno delle aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

K) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers oltre ad un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni, sociali e ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050.

Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture a finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025²>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, le grandi prospettive nel settore terziario e del turismo, nei settori produttivi tipici del territorio, come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte “OSSERVAZIONI”, presentate dall'associazione Italia Nostra onlus, legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

² SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBIhJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 23 agosto 2023

Distinti saluti

F.to

Mauro Gargiulo

Graziano Bullegas

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it